DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1131 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2026

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ([1]), in particolare l'articolo 25 *bis*, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2022 la cooperazione con l'Etiopia in materia di riammissione è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 2, del codice dei visti. Occorrevano miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, in particolare per garantire che l'Etiopia cooperasse efficacemente con tutti gli Stati membri, in modo tempestivo e prevedibile nell'identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio, nonché nelle operazioni di rimpatrio.

(2) Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e delle relazioni generali tra l'Unione e l'Etiopia, è stato considerato necessario un intervento dell'Unione.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio ([2]) ha temporaneamente sospeso l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini dell'Etiopia. L'obiettivo della sospensione era incoraggiare le autorità etiopi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

(4) Le disposizioni temporaneamente sospese erano quelle di cui all'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, vale a dire: la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del codice dei visti; la possibilità di esentare dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti; il periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del codice dei visti, la cui sospensione, di conseguenza, escludeva l'applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni di calendario soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento saliva a 45 giorni di calendario; il rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 *quater* del codice dei visti.

(5) La valutazione continua, da parte della Commissione, della cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 indica che ci sono stati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione in particolare l'identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l'organizzazione regolare di operazioni di rimpatrio. Pertanto non è più necessario sospendere l'applicazione di determinate disposizioni del codice dei visti nei confronti dell'Etiopia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341.

([1]) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia (GU L, 2024/1341, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1341/oj).